



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2013 (06.06)
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0309 (COD)**

**10197/13
ADD 1**

**CODEC 1248
ENER 235
ENV 474
MARE 10
COMAR 24
PROCIV 69
OC 332**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER /CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE **(prima lettura)**- Adozione dell'atto legislativo **(AL+D)**
= Dichiarazione
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 7.6.2013

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si rammarica del fatto che a norma dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 41 alcuni Stati membri siano parzialmente esonerati dall'obbligo di recepire la direttiva e ritiene che tali deroghe non debbano costituire un precedente per non compromettere l'integrità del diritto dell'UE.

2. La Commissione prende atto del fatto che gli Stati membri possano avvalersi della possibilità di non recepire l'articolo 20 della direttiva e di non applicarlo se attualmente nelle rispettive giurisdizioni non sono registrate imprese che svolgono operazioni offshore al di fuori del territorio dell'Unione.

Al fine di garantire un'efficace attuazione della direttiva in oggetto, la Commissione fa notare che spetta a tali Stati membri garantire che le imprese già registrate nel loro territorio non aggirino gli obiettivi della direttiva estendendo la loro attività economica alle operazioni offshore senza notificarlo alle autorità nazionali competenti affinché queste ultime possano intraprendere i passi necessari per garantire la piena applicazione dell'articolo 20.

La Commissione adotterà tutti i provvedimenti necessari per contrastare ogni tipo di elusione di cui verrà a conoscenza.
